



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione dei Piani per la riapertura dei Mercati Comunali Coperti e all'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*»,
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto «*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*»;



Visti, altresì:

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- il "Regolamento Comunale dei Mercati Comunali Coperti per la vendita al pubblico" approvato dal CC in data 23 febbraio 1959;

Premesso che:

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 522 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto *"Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 recante: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19"* all'art. 1 comma 4 è stabilito quanto segue:

"I mercati coperti di cui alla lettera h) del punto 1.2 dell'art. 1 possono aprire: a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:

- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento";*

Dato atto che:

- nel Comune di Milano sono attivi n. 22 Mercati Comunali Coperti;
- nei Mercati Comunali Coperti della Città di Milano, la responsabilità della gestione ordinaria delle strutture nonché la copertura delle spese della gestione



e della manutenzione ordinaria sono in capo alle Imprese concessionarie dei posteggi, che vi provvedono autonomamente e in forma singola in proporzione alle quote millesimali, ovvero nella maggior parte dei casi collegialmente attraverso Consorzi di Imprese appositamente costituiti;

Ritenuto necessario, individuare le condizioni che dovranno essere contenute dal piano di ogni singolo Mercato Comunale Coperto con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:





1. l'adozione, per il tramite della Direzione comunale competente che vi provvederà con proprio provvedimento, di un piano per ciascun mercato coperto che dovrà attenersi alle seguenti condizioni:
 - a. previsione di almeno un varco destinato all'esclusivo accesso dei clienti e di almeno un varco descitato all'esclusiva uscita dei clienti;
 - b. presenza, al di fuori del varco individuato per l'ingresso dei clienti, di personale individuato dalle Imprese concessionarie del Mercato, preposto al controllo e al contingentamento degli accessi;
 - c. osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento, cui dovrà provvedersi attraverso personale appositamente dedicato oltre che attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
 - d. obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
 - e. raccomandazione della rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti;
 - f. obbligatorio utilizzo di guanti e mascherine per il personale che opera, a qualsiasi ad ogni titolo, all'interno del Mercato
 - g. istituzione presso ciascun mercato di un registro dei nominativi delle persone adibite all'osservanza delle condizioni di cui ai punti b) c) d) con l'indicazione dell'orario di inizio e di fine del servizio;
2. alla Direzione competente di acquisire il formale impegno all'osservanza delle superiori regole, che saranno trasfuse nel piano di ciascun Mercato Comunale



Coperto, dando atto che la relativa apertura avverrà all'attuazione delle superiori condizioni;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(Firmato digitalmente)

